



“POR FESR ABRUZZO 2014-2020 Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione"

Asse III Azione 3.6.1 - CUP: C98B17000020009

Asse IX Azione 3.6.1 - CUP: C97C18000020007

Avviso

Fondo SAIM - “Fondo di Garanzia” POR FESR ABRUZZO 2014 – 2020

Asse III Azione 3.6.1 e Asse IX Azione 3.6.1

AbruzzoCrea

Indice

DISPOSIZIONI DI RIFERIMENTO	3
ARTICOLO 1- FINALITÀ.....	6
ARTICOLO 2 - RISORSE DISPONIBILI – OPERAZIONI AMMISSIBILI DA “ABRUZZO CREA”	7
ARTICOLO 3 – OPERAZIONI AMMISSIBILI DA “ABRUZZO CREA”	7
ARTICOLO 4 – DESTINATARI FINALI	8
ARTICOLO 5 - REQUISITI SOGGETTIVI DI AMMISSIBILITÀ.....	8
ARTICOLO 6 - MODALITÀ E TERMINI PER LE PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	12
ARTICOLO 7 – ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE	13
ARTICOLO 8 – CAUSE DI INAMMISSIBILITÀ.....	15
ARTICOLO 9 – CONCESSIONE DELLA GARANZIA	16
ARTICOLO 10 – CARATTERISTICHE DELLA GARANZIA CONCESSA	16
ARTICOLO 11 – INTENSITÀ DELL’AGEVOLAZIONE E CUMULO	17
ARTICOLO 12 – CONCESSIONE DELL’OPERAZIONE FINANZIARIA DA PARTE DELLE BANCHE	17
ARTICOLO 13 - EROGAZIONE ED ESTINZIONE DEL FINANZIAMENTO DA PARTE DELLE BANCHE.....	17
ARTICOLO 14 – VARIAZIONI E ACCOLLI DEI DESTINATARI FINALI	18
ARTICOLO 15 - OBBLIGHI DEL DESTINATARIO FINALE	19
ARTICOLO 16 - ATTIVAZIONE DELLA GARANZIA, CESSIONE DEL CREDITO GARANTITO E PROCEDURE DI RECUPERO DEI CREDITI	20
ARTICOLO 17 – CONTROLLI E ISPEZIONI	22
ARTICOLO 18 - REVOCA E RECUPERO DELL’AIUTO	22
ARTICOLO 19 -RINUNCIA.....	22
ARTICOLO 20 – INFORMATIVA A TUTELA AI SENSI DELLA NORMATIVA SULLA PRIVACY	23
ARTICOLO 21 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI GENERALI.....	23
ARTICOLO 22 – DISPOSIZIONI FINALI	23
ALLEGATI ALL’AVVISO “FONDO DI GARANZIA (FDG)” POR FESR ABRUZZO 2014 – 2020 ASSE III AZIONE 3.6.1 E ASSE IX AZIONE 3.6.1	23
DEFINIZIONI	23

Disposizioni di riferimento

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) 1303/2013, (UE) 1304/2013, (UE) 1309/2013, (UE) 1316/2013, (UE) 223/2014, (UE) 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 così come modificato dal Reg.di Esecuzione (UE) n. 255/2019 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- Regolamento (UE) N. 1407/2013 della commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea gli aiuti «de minimis»;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 , che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- la Decisione C(2015) 5818 della Commissione Europea del 13 agosto 2015, con la quale è stato adottato il POR FSER Abruzzo 2014-2020;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 723 del 9.09.2015, con cui la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione della Commissione Europea C(2015) 5818 del 13 agosto 2015;
- Decisione C(2017) 7089 final della Commissione Europea del 17 ottobre 2017, con cui è stato integrato il POR FESR Abruzzo 2014-2020;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 18 del 24 gennaio 2018, con cui si è preso atto della Decisione C(2017) 7089 final della Commissione Europea del 17 ottobre 2017;

- Decisione C(2018)18 finale della Commissione Europea del 09 gennaio 2018, con cui è stata approvata la modifica ed integrazione della nuova versione del POR FESR Abruzzo 2014-2020;
- Deliberazione di Giunta n. 301 del 08.05.2018, con cui si è preso atto della Decisione C(2018)18 finale della Commissione Europea del 09 gennaio 2018;
- Piano di Prevenzione della Corruzione 2018-2020, approvato con la DGR n. 86 del 20.02.2018;
- Si.Ge.Co Unico “Sistema di Gestione e Controllo” del POR FSE e del POR FESR della Regione Abruzzo approvato con DGR n. 395 del 18.07.2017, aggiornato con la Determinazione Direttoriale DPA/380 del 27.11.2018;
- Manuale delle Procedure dell’Autorità di gestione del POR FESR Abruzzo 2014-2020, versione 5.0 – Novembre 2018, di cui alla Determinazione Direttoriale DPA/411 del 06.12.2018;
- Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni approvati con decisione del Comitato di Sorveglianza del 11.04.2019;
- Decreto del Presidente della Repubblica n.22 del 5 febbraio 2018, avente ad oggetto “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”;
- POR FESR Abruzzo 2014-2020 versione 4.3, approvato con decisione della Commissione del 04.03.2019;
- Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e decreto attuativo (D.Lgs. n. 101 del 10.08.2018);
- Determinazione dell’Autorità di Gestione Unica FESR-FSE n. DPA 246 del 28/12/2017 recante “*POR FESR Abruzzo 2014/2020 – Azioni 3.5.1, 3.6.1. Attuazione degli strumenti finanziari attraverso il Fondo dei Fondi SAIM “Fondo di Sviluppo Abruzzo per le Imprese”* di cui al punto 27 dell’art. 2 del Reg. (UE) 1303/2013 con il contributo del POR FESR Abruzzo 2014-2020, con cui è stato disposto l’affidamento della gestione del Fondo di Fondi alla società in house FIRA S.p.A.;
- Accordo di Finanziamento per la gestione del Fondo di Fondi SAIM (Fondo di Sviluppo Abruzzo per le Imprese) istituito con il contributo del POR FESR Abruzzo 2014-2020, stipulato in data 28 dicembre 2017 in conformità allo schema riportato in allegato alla D.G.R n. 833 del 27 dicembre 2017;
- Primo Addendum all’Accordo di Finanziamento sottoscritto in data 28.12.2017, stipulato tra la Regione Abruzzo e FIRA S.p.A., il 30.04.2018;
- Secondo Addendum all’Accordo di Finanziamento sottoscritto in data 28.12.2017, stipulato tra la Regione Abruzzo e FIRA S.p.A., il 02.11.2018;
- D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- D. Lgs del 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- D. Lgs. del 07 marzo 2005, n. 82, “Codice dell’amministrazione digitale”;

- Legge del 24 dicembre 2012, n° 234 art. 52, “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione Europea;
- Legge del 13 agosto 2010, n. 136, concernente la tracciabilità dei flussi finanziari e successive modifiche e integrazioni;
- Direttiva della Presidenza del consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2011, n. 14, recante “*Adempimenti urgenti per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 18 della Legge del 12 novembre 2011, n. 183*”.

Premessa

1. La Regione Abruzzo, con D.G.R. n. 833 del 27.12.2017, ha istituito un Fondo dei Fondi denominato SAIM - Fondo Sviluppo Abruzzo per le Imprese, con l'apporto di risorse del POR FESR e di eventuali ulteriori risorse regionali per il conseguimento degli obiettivi specifici descritti dal POR e al fine di gestire in modo unitario, flessibile e professionale gli Strumenti finanziari in base alla Valutazione ex ante prevista ai sensi dell'art. 37 (2) del Reg (UE) n. 1303/2014 così' come modificato dal Reg. UE/Euratom 1046/2018.
2. La gestione del Fondo SAIM è stata affidata a FIRA S.p.A., società in house della Regione Abruzzo.
3. Nell'ambito del Fondo SAIM, al fine di facilitare il rapporto banche impresa, attraverso prodotti finanziari innovativi di sostegno all'accesso al credito, è stato istituito uno Strumento Finanziario ("SF") denominato Fondo di Garanzia (FdG) – alimentato con le seguenti Azioni del POR FESR Abruzzo 2014-2020:
 - a) Asse III – Azione 3.6.1 – Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche
 - b) Asse IX – Azione 3.6.1. – Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche con particolare riferimento alle MPMI ricadenti nel "cratere sismico" ai sensi del D.L.189/2016 e ss.mm.ii.
4. La FI.R.A. Spa ha avviato una procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 60, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, volta all'affidamento del Servizio per «l'Attuazione dello Strumento Finanziario "Fondo di Garanzia" POR FESR ABRUZZO 2014-2020 Asse III Azione 3.6.1 e Asse IX Azione 3.6.1» - CIG: 7593048D6B - CUP: C98B17000020009 – CUP: C97C18000020007;
5. Il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (di seguito RTI) costituito tra Artigiancassa SpA (identificata come "mandataria" del RTI) e da Intercredit, Creditfidi e Fidimpresa Abruzzo (identificati come "mandanti" del RTI) si è aggiudicato l'affidamento della gestione dello strumento finanziario "Fondo di Garanzia" POR FESR ABRUZZO 2014 – 2020 Asse III Azione 3.6.1 e Asse IX Azione 3.6.1";
6. La sezione specifica del Fondo SAIM dedicata alle garanzie (FdG), oggetto del presente Avviso, è identificato con il nome di "*Abruzzo Crea*".

Articolo 1- Finalità

1. Il presente Avviso è rivolto a facilitare il rapporto tra il sistema bancario e quello imprenditoriale, attraverso la concessione di garanzie alle imprese, privilegiando prioritariamente quelle meritevoli ma razionate nell'accesso al credito bancario, in quanto ricadenti nelle fasce di valutazione che precludono, ad esempio, l'accesso alle agevolazioni del Fondo di Garanzia per le PMI del Ministero dello Sviluppo Economico ex Legge n. 662/96 (art. 2, comma 100, lettera a)
2. L'Avviso interviene anche a supporto della ripresa delle attività produttive dei territori ricompresi nell'area del cratere sismico, nell'ambito dell'Azione 3.6.1. dell'Asse IX del POR-FESR 2014-2020.

Articolo 2 - Risorse disponibili – Operazioni ammissibili da “Abruzzo Crea”

1. La dotazione iniziale del Fondo di Garanzia ammonta ad € 13.101.274,82 ripartita secondo lo schema di seguito riportato.

Asse prioritario	Priorità (rif. Art. 5 Reg. (UE) 1303/13 e ss.mm.ii)	Azione	Contributo POR FdG/Strumenti Finanziari (M€)	Descrizione Strumento finanziario	Totale
ASSE III Azione 3.6.1.	III D	Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche	€ 10.293.858,79	<i>Abruzzo Crea</i>	€ 10.293.858,79
ASSE IX Azione 3.6.1.	III D	Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche con particolare riferimento alle MPMI ricadenti nel “cratere sismico” ai sensi del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii	€ 2.807.416,03	<i>Abruzzo Crea</i>	€ 2.807.416,03

Articolo 3 – Operazioni ammissibili da “Abruzzo Crea”

1. L'intervento di garanzia dovrà essere effettuato in conformità a quanto previsto dall'art. 37 del Reg. (UE) 1303/2013 e ss.mm.ii. e potrà essere richiesto sui finanziamenti a breve e medio termine, concessi dalle Banche convenzionate¹, finalizzati in particolare:
 - a) alla realizzazione di programmi di investimento;
 - b) al sostegno di start up di imprese innovative e ad alto potenziale di crescita e per la quota di capitale privato delle imprese in start-up;
 - c) a sostenere con il capitale circolante le imprese in crisi di liquidità che intraprendono un programma di sviluppo aziendale;
2. Il finanziamento può sostenere investimenti comprendenti l'acquisto di terreni non edificati e di terreni per un importo non superiore al 10% del prestito sottostante ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 480/2014;
3. Le spese oggetto di finanziamento, rientranti in una delle finalità previste al precedente punto 1, sono ammissibili al netto di IVA e di altre imposte e tasse;
4. Non è ammissibile l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada in conformità a quanto previsto all'art.3 par.3 del Reg. 1407/2013;
5. Ai fini dell'ammissibilità alla garanzia, le operazioni finanziarie:
 - a) devono avere una durata ovvero una scadenza stabilita e certa. Tale scadenza non può superare la data del 31/08/2027. Le operazioni “a revoca” sono considerate ammissibili solo se hanno una durata e/o una scadenza certa e desumibile dalla delibera di concessione e/o da altra documentazione relativa all'operazione finanziaria. In caso di rinnovo dell'operazione finanziaria, deve essere presentata una nuova richiesta di ammissione alla garanzia;
 - b) non devono essere già deliberate dalle Banche alla data di presentazione della domanda;
6. Le garanzie sono concesse ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
7. Il Fondo di Garanzia deve essere utilizzato dal RTI entro il termine del 30/09/2023 e deve essere restituito, al netto delle eventuali perdite subite, al termine delle garanzie, e comunque entro e non oltre il termine del 31/10/2027.

¹ L'elenco delle Banche convenzionate è disponibile sul sito www.abruzzoarea.it

Articolo 4 – Destinatari Finali

1. I destinatari finali sono le Micro, Piccole e Medie Imprese², (MPMI), ovvero una microimpresa, una piccola impresa o una media impresa quale definite nella Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea o essere un libero professionista³ in quanto equiparato ad una PMI ai sensi dell'art. 12 della legge 81 del 22 maggio 2017, che al momento dell'erogazione del prestito abbiano la sede legale o una unità operativa nella Regione Abruzzo; tali imprese accedono alle risorse previste per l'Azione 3.6.1 Asse III;
2. Le Micro, Piccole e Medie Imprese che al momento dell'erogazione del prestito garantito, abbiano la sede legale o una unità operativa in uno dei comuni ricadenti nei territori del Cratere sismico abruzzese inseriti negli elenchi di cui agli allegati del D.L. 189/2016, (modificato ed integrato dalla legge di conversione 229/2016), ed integrato a seguito della conversione in legge del D.L. 8/2017 (Legge n.45 del 07/04/2017)⁴ accedono, automaticamente, alle risorse previste per l'Azione 3.6.1- Asse IX.
3. Ad esaurimento delle risorse previste per l'Azione 3.6.1- Asse IX, le imprese di cui al comma 2 potranno accedere alle risorse previste per l'Azione 3.6.1 – Asse III, nei limiti della disponibilità esistente.
4. Le Micro, Piccole e Medie Imprese ubicate nel territorio regionale, devono esercitare un'attività economica identificata come prevalente nelle sezioni ATECO ISTAT 2007 di cui all'art 2 dell'allegato 1 - Settori di attività ammissibili ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 (De Minimis)

Articolo 5 - Requisiti soggettivi di ammissibilità

1. I Destinatari Finali devono possedere alla data di presentazione della domanda tutti i seguenti requisiti soggettivi di ammissibilità da verificare a cura del RTI:
 - a) essere una MPMI, ovvero una microimpresa, una piccola impresa o una media impresa quale definite nella Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea o essere un libero professionista in quanto equiparato ad una PMI ai sensi dell'art. 12 della legge 81 del 22 maggio 2017;

² Il Regolamento 1407/2013 "de minimis" ha introdotto la nozione di "impresa unica". L'articolo 2, paragrafo 2 del Regolamento recita: "Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica".

³ Sono ammessi alla garanzia anche i liberi professionisti in quanto equiparati alle PMI ai sensi dell'art. 12 della legge 81 del 22 maggio 2017

⁴ Campotosto (AQ), Capitignano (AQ), Montereale (AQ), Rocca Santa Maria (TE), Valle Castellana (TE), Cortino (TE), Crognaleto (TE), Montorio al Vomano (TE), Campli (TE), Castelli (TE), Civitella del Tronto (TE), Torricella Sicura (TE), Tossicia (TE), Teramo, Castel Castagna (TE), Colledara (TE), Isola del Gran Sasso (TE), Pietracamela (TE), Fano Adriano (TE), Barete (AQ), Pizzoli (AQ), Cagnano Amiterno (AQ) e Farindola (PE).

- b) essere regolarmente iscritti nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente ed esercitare, in relazione all'unità operativa destinataria dell'intervento, un'attività economica identificata come prevalente⁵ nelle sezioni ATECO ISTAT 2007 di cui all'art 2 dell'allegato 1 - Settori di attività ammissibili ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 (De Minimis). Per i liberi professionisti, essere titolare di Partita IVA ed esercitare, in relazione al luogo di esercizio nel territorio regionale, un'attività professionale identificata come prevalente nelle sezioni ATECO ISTAT 2007 di cui all'art 2 dell'allegato 1 - Settori di attività ammissibili ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 (De Minimis).
- c) avere unità operativa destinataria dell'intervento nel territorio regionale, risultante da visura camerale ovvero presentare una dichiarazione di impegno ad aprire un'unità operativa nel territorio regionale prima dell'erogazione del prestito bancario. Per le imprese prive di unità operativa in Abruzzo al momento della presentazione della domanda, detto requisito deve sussistere alla data di erogazione del prestito garantito. Per i liberi professionisti non esercitanti l'attività in Abruzzo al momento della presentazione della domanda, tale requisito deve sussistere alla data di erogazione del prestito garantito, come risultante dal Modello AA9/12 "Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA (imprese individuali e lavoratori autonomi)";
- d) possedere il merito di credito come descritto all'articolo 7 del presente Avviso;
- e) non essere oggetto di protesti e/o di iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli, con esclusione di quelle volontariamente concesse;
- f) rispettare i limiti previsti dalla normativa in materia di "De Minimis", come risultante a seguito delle verifiche sul registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) e della dichiarazione sostitutiva di atto notorio prodotta dal Destinatario Finale in fase di presentazione della domanda;
- g) non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista dalle disposizioni legislative e o regolamentari nazionali; tale requisito non si applica ai liberi professionisti;
- h) non presentare le caratteristiche di Impresa in Difficoltà ai sensi dell'art. 2 punto 18) del Reg. (UE) n. 651/2014;
- i) non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- j) non aver riportato condanne con sentenza definitiva di condanna o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
- i. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo,

⁵ Se un'impresa operante nei settori di attività ammissibili di cui al Reg. (UE) n. 1407/2013 opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del citato Regolamento, il Regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che l'impresa garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento non beneficino degli aiuti «de minimis» concessi a norma di detto Regolamento.

- nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- ii. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - iii. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - iv. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - v. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - vi. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - vii. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Costituisce altresì motivo di inammissibilità la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

L'inammissibilità di cui al presente punto j) va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'inammissibilità e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'inammissibilità non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

In ossequio a quanto previsto dall'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, il legale rappresentante del soggetto beneficiario, potrà rendere tale dichiarazione e firmarla digitalmente con riferimento anche ai soggetti che ricoprono le cariche richiamate, a condizione che dalla stessa dichiarazione sia ricavabile l'indicazione analitica e nominativa dei predetti soggetti;

- k) non avere amministratori e/o Legali Rappresentanti che si siano resi colpevoli di false dichiarazioni nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
 - l) aver restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione, ove applicabile;
 - m) osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di: (i) prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; (ii) salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; (iii) inserimento dei disabili; (iv) pari opportunità; (v) contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale; (vi) tutela dell'ambiente;
 - n) non essere stabilito in territori le cui giurisdizioni non collaborano con l'Unione relativamente all'applicazione delle norme fiscali convenute a livello internazionale, o le cui pratiche in materia fiscale non rispettano la raccomandazione della Commissione, del 6 dicembre 2010, concernente misure destinate a incoraggiare i paesi terzi ad applicare norme minime di buona governance in materia fiscale [C(2012)8805];
 - o) non aver ricevuto aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
 - p) non aver ricevuto aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
 - q) non figurino nella base centrale di dati sull'esclusione istituita e gestita dalla Commissione ai sensi del Regolamento (CE, Euratom) n. 1302/2008.
 - r) non essersi resi colpevoli di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste ai fini della selezione dei Destinatari Finali;
2. Le imprese straniere prive di unità operativa in Abruzzo, devono dichiarare il possesso dei requisiti richiesti dall'Avviso o di requisiti equipollenti secondo le norme del Paese di appartenenza e produrre la relativa documentazione secondo la legislazione del medesimo Paese, accompagnata da traduzione certificata in lingua italiana, o, in alternativa, accompagnata da attestazione del revisore legale.
 3. I Destinatari Finali, inoltre, entro la chiusura del procedimento istruttorio e comunque non oltre il termine di 30 giorni dalla richiesta da parte del RTI del DURC devono risultare in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori o essere in regola con la certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni e verificabile attraverso il DURC di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto. I Destinatari Finali che al momento della presentazione della domanda non hanno unità operativa in Abruzzo ma in altro Stato dell'UE sono tenuti a produrre la documentazione equipollente al DURC secondo la legislazione del Paese di appartenenza.
 4. Il possesso dei requisiti di cui ai punti da a) a c) e da e) a q) è attestato dai Destinatari Finali mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, compilando le apposite dichiarazioni previste nella piattaforma on-line www.abruzzoarea.it. Il requisito di cui al punto d) sarà accertato dal RTI in fase istruttorio.

Articolo 6 - Modalità e termini per le presentazioni delle domande

1. Credenziali di accesso al sistema informativo:

- a) Per accedere al servizio messo a disposizione da Abruzzo Crea i Destinatari Finali chiedono l'assegnazione di un account all'indirizzo www.abruzzocrea.it. Ai fini dell'ottenimento delle credenziali di accesso è necessario accedere all'area "Registrazione" e compilare la schermata inserendo i dati anagrafici relativi al legale rappresentante / libero professionista (o i dati relativi ad una persona delegata con apposita procura, anche in forma di scrittura privata, a sottoscrivere la domanda di agevolazione.) e un indirizzo mail che verrà utilizzato per l'invio delle credenziali di accesso per l'area riservata.
- b) Le credenziali di accesso ottenute mediante la procedura sopra descritta consentono il login all'interno del portale per l'inserimento della domanda di aiuto. Al termine della corretta compilazione delle maschere il sistema genera la domanda comprensiva degli allegati e contenente le informazioni inserite in piattaforma e le dichiarazioni/schede presenti on-line.
- c) La domanda di garanzia generata dal sistema deve essere firmata digitalmente da parte del legale rappresentante dell'impresa / libero professionista (o dal delegato). E' sufficiente la firma del legale rappresentante laddove vi siano idonei poteri di firma; ove previsto dallo statuto della società, occorre prevedere la firma congiunta di tutti i soci. La domanda deve essere completa della documentazione descritta al successivo punto 3 e protocollata all'interno del portale. La firma digitale dovrà essere apposta off-line utilizzando dispositivi conformi alle regole tecniche previste in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali (per ogni informazione: <http://www.digitpa.gov.it/firme-elettroniche-certificatori>).
- d) La domanda è resa nella forma dell'autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e con le responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso. La domanda di aiuto è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo del valore di euro 16,00. Tale adempimento viene perfezionato mediante l'inserimento del numero di identificazione della marca da bollo nell'apposito campo presente sul sistema. I Destinatari Finali devono compilare tutti i campi obbligatori richiesti dalla procedura informatica e inserire tramite upload tutta la documentazione accessoria richiesta. Il portale verifica l'univocità della marca da bollo, al fine di evitare il molteplice utilizzo del numero identificativo su più di una domanda di garanzia.
- e) Si precisa che la domanda contiene al suo interno le dichiarazioni relative ai requisiti previsti all'articolo 5, tutta la documentazione specificata al punto 3, nonché la documentazione relativa ai requisiti dichiarati in caso di imprese non aventi una sede operativa in Italia.
- f) Tutta la documentazione prevista deve essere inserita secondo le istruzioni contenute nel portale www.abruzzocrea.it.
- g) La domanda dovrà essere redatta in lingua italiana.

2. Presentazione della domanda:

- a) Le richieste di accesso alla garanzia possono essere presentate esclusivamente on-line sul portale www.abruzzocrea.it, accedendo alla pagina dedicata alla misura a partire dalle ore 12.00 del 28 Giugno 2019 fino al 30/06/2023 salvo chiusura anticipata.
- b) La garanzia deve essere richiesta per operazioni non ancora deliberate dalle Banche alla

data di presentazione della domanda.

3. Documentazione a corredo della domanda:

A corredo della domanda di garanzia occorre presentare la seguente documentazione:

- a) Scheda sottoscritta dalle Banche comprovante la presentazione da parte del Destinatario Finale della richiesta di finanziamento;
- b) Dichiarazione relativa alle dimensioni di Impresa e agli Aiuti De Minimis;
- c) Dichiarazione attestante il/i titolare/i effettivo/i ai sensi del D.lgs 231/2007, accompagnata da copia del documento di identità del/i medesimo/i, in corso di validità;
- d) Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali;
- e) Documentazione necessaria per la valutazione del merito di credito:
 - i. per le sole società di capitali: con riferimento alla data di presentazione della domanda di aiuto, copia degli ultimi due bilanci approvati, comprensivi della nota integrativa, del rendiconto finanziario, e della relazione sulla gestione e della relazione del collegio sindacale, qualora disponibili.
 - ii. per le sole imprese in contabilità ordinaria non sottoposte all'obbligo di redazione del bilancio: con riferimento alla data di presentazione della domanda di aiuto, copia delle ultime due dichiarazioni dei redditi, e delle situazioni contabili sulla cui base sono state redatte le dichiarazioni medesime.
 - iii. per le sole imprese in contabilità semplificata, inclusi i liberi professionisti: con riferimento alla data di presentazione della domanda di aiuto, copia delle ultime due dichiarazioni dei redditi e delle situazioni contabili sulla cui base sono state redatte le dichiarazioni medesime e copia del modello unico dei soci.
 - iv. per tutte le imprese, ivi inclusi i liberi professionisti e le imprese di nuova costituzione conto economico previsionale relativo all'anno successivo all'esercizio in corso o post programma;
- f) Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA (Modello AA9/12) resa all'Agenzia delle Entrate, in caso di domanda presentata da liberi professionisti;
- g) Documentazione fornita da impresa straniera priva di unità operativa nell'Abruzzo al momento della presentazione della domanda;
- h) Delega, anche in forma di scrittura privata, in caso di domanda presentata tramite delegato.

In fase di compilazione della domanda sarà possibile allegare eventuale ulteriore documentazione ritenuta utile per la valutazione della domanda di garanzia.

Articolo 7 – Istruttoria e valutazione delle domande

1. L'istruttoria delle domande di garanzia è svolta secondo l'ordine di presentazione delle domande mediante procedura a sportello.
2. L'istruttoria è diretta ad accertare:
 - a) la corretta presentazione della domanda di aiuto secondo i termini e le modalità stabiliti, rispettivamente, all'interno dell'articolo 6 del presente Avviso, compreso il rispetto delle modalità di sottoscrizione della domanda;
 - b) la completezza della domanda e della documentazione allegata indicata all'articolo 6 del presente Avviso;
 - c) la sussistenza, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti soggettivi di

- ammissibilità in capo al destinatario finale di cui all'articolo 5 del presente Avviso;
- d) la rispondenza delle operazioni finanziarie a quanto previsto all'articolo 3 del presente Avviso.
3. Nell'ambito delle operazioni finanziarie ammissibili previste all'art. 3, la valutazione tecnica della qualità progettuale verrà verificata, in base alla rispondenza dei progetti/delle operazioni ai seguenti criteri e sub- criteri conformi al documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni POR FESR 2014-2020 " approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 11 aprile 2019, nello specifico essi si articolano come segue:

N.	Criteri	Sub-criteri
1	Capacità del programma di contribuire alla riorganizzazione innovativa e alla competitività del proponente	<p>1a) Grado di innovazione della candidatura proposta, in termini di uno o più dei seguenti aspetti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. introduzione di nuovi prodotti 2. introduzione/implementazione di nuovi processi 3. introduzione di nuove metodologie di marketing <p>1b) La candidatura proposta ricade in uno dei domini della Strategia di Specializzazione Intelligente (S3):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ICT/Aerospazio 2. Automotive/meccatronica 3. Agrifood 4. Scienze della Vita 5. Moda/design <p>1c) Ricorso alla garanzia prevista dal presente Avviso, nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato, in combinazione⁶ con finanziamenti a fondo perduto (Fondi SIE e nazionali) della Regione Abruzzo di cui si è beneficiari</p>
2	Capacità del programma di contribuire al conseguimento di obiettivi di eco-innovazione e la promozione di un uso efficace delle risorse	<p>2a) Presenza nella candidatura proposta di soluzioni riguardanti uno o più dei seguenti aspetti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. la sostenibilità ambientale 2. l'ottimizzazione dell'uso dell'energia e dell'acqua 3. la gestione dei rifiuti
3	Capacità del programma di contribuire alla realizzazione di investimenti in grado di produrre dinamiche positive del valore aggiunto e dell'occupazione	<p>3a) Presenza nella candidatura proposta di uno dei seguenti elementi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. investimenti per la creazione di una nuova impresa 2. investimenti per la realizzazione di nuovi progetti (da parte di imprese esistenti) 3. investimenti per la penetrazione di nuovi mercati 4. finanziamento per il rafforzamento della gestione dell'impresa 5. finanziamento del capitale circolante (compresa la liquidità)

4. Superano la fase di valutazione tecnica le candidature con 2 (due) giudizi positivi per almeno due diversi sub-criteri anche all'interno del medesimo criterio di appartenenza, considerato che dopo la valutazione tecnica di cui alla tabella che precede, il RTI effettua

⁶ La garanzia viene concessa solo per la parte relativa al cofinanziamento del beneficiario, nell'ambito di un programma d'investimento finanziato dai Fondi SIE o Fondi Nazionali della Regione Abruzzo, nel rispetto delle intensità degli aiuti concedibili.

- una valutazione del merito di credito secondo quanto disposto al successivo punto 5;
5. La valutazione di merito di credito verrà condotta con il fine di estendere, in via prioritaria, il credito a imprese meritevoli ma razionate nell'accesso al credito bancario, in quanto ricadenti nelle fasce di valutazione che sarebbero escluse dal Fondo di Garanzia per le PMI – Legge 662/96. Il merito di credito verrà dunque accertato secondo il metodo di calcolo dello scoring, utilizzato prima della riforma entrata in vigore il 15/03/2019, per la valutazione di ammissibilità delle imprese al Fondo di Garanzia per le PMI – Legge 662/96. Verrà concessa una percentuale di garanzia maggiore alle imprese che presentano difficoltà di accesso a tale strumento o che non hanno possibilità di accedervi.
 6. Le fasce di valutazione sono tre e vengono determinate attraverso l'applicazione di modelli di calcolo dello scoring che variano a seconda del tipo di attività e di contabilità del Destinatario Finale: (Allegato Modello scoring 1, Allegato Modello scoring 2 e Allegato Modello scoring 3), ovvero:
 - a) Modello 1 scoring - contabilità ordinaria per le imprese operanti nei settori: industria, manifatturiera, edilizia, alberghi (società alberghiere proprietarie dell'immobile);
 - b) Modello 2 scoring - contabilità ordinaria per le imprese operanti nei settori: commercio, servizi ed alberghi (società alberghiere locatarie dell'immobile);
 - c) Modello 3 scoring- contabilità semplificata o forfettaria per le imprese operanti in qualsiasi settore.
 7. Per le imprese start up, per le quali non è possibile applicare il modello di scoring, ovvero per i destinatari finali che non hanno a disposizione la documentazione contabile relativa agli ultimi due esercizi chiusi ed approvati, la valutazione è accertata sulla base del business plan. Queste imprese rientrano di default nella fascia 3 di valutazione.
 8. La valutazione di merito di credito verrà condotta anche attraverso l'interrogazione di banche dati quali ad esempio la Centrale dei Rischi della Banca d'Italia al fine di verificare eventuali situazioni di soggetti protestati.
 9. In fase istruttoria vengono espletate le verifiche circa la regolarità contributiva del destinatario finale (con l'acquisizione del DURC) e dell'espletamento delle procedure di controllo Antimafia qualora necessarie ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii⁷.
 10. Nel caso in cui in fase di istruttoria di ammissibilità emergesse l'esigenza di richiedere integrazioni relativamente alla documentazione relativa al progetto, il termine per l'invio delle integrazioni richieste dal RTI è fissato in 15 giorni dal ricevimento della richiesta delle stesse. In questo caso i termini si intendono sospesi fino al completamento della documentazione necessaria a formulare il giudizio istruttorio.
 11. Le domande di garanzia possono essere archiviate d'ufficio qualora la suindicata documentazione integrativa non arrivi al RTI entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data della relativa richiesta, dandone comunicazione ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.
 12. L'esame istruttorio e di valutazione delle domande prende avvio dalla data di protocollo e si conclude entro 45 giorni dalla stessa, salvo eventuali sospensioni per le richieste di integrazione e ritardi nella ricezione del DURC.

Articolo 8 – Cause di inammissibilità

1. Costituiscono cause di inammissibilità alla garanzia di tipo formale:
 - a. il mancato rispetto delle modalità e dei termini di presentazione della domanda e della

⁷ Le verifiche antimafia vengono condotte per la concessione di una garanzia che comporta accantonamenti al fondo superiori a 150.000 €.

- documentazione obbligatoria, secondo quanto previsto all'articolo 6 del presente Avviso, nonché la mancata o errata sottoscrizione della domanda e delle autodichiarazioni richieste dall'Avviso elencate all'articolo 6;
- b. l'incompletezza e le irregolarità non sanabili della documentazione relativa alla domanda presentata;
 - c. esito negativo dell'istruttoria di ammissibilità di cui all'articolo 7 del presente Avviso.
 - d. esito negativo sulla regolarità contributiva (DURC);
 - e. esito negativo della verifica ai sensi della normativa in materia di antimafia.
2. Tenuto conto delle modalità di presentazione di cui all'art. 6 che precede, la domanda di aiuto non sarà istruita qualora:
 - a. non risulti firmata digitalmente e protocollata;
 - b. sia redatta e/o sottoscritta e/o inviata secondo modalità non previste dal presente Avviso.

Articolo 9 – Concessione della garanzia

1. Le richieste di garanzia sono istruite dal RTI secondo l'ordine di presentazione della domanda, salvo eventuali sospensioni per richieste di integrazione e ritardi nella ricezione del DURC e vengono deliberate secondo l'ordine di completamento dell'istruttoria.
2. La garanzia è concessa in misura percentuale diversa a seconda della fascia di valutazione in cui ricade il Destinatario Finale. In particolare, qualora dall'applicazione del modello di calcolo dello scoring, il Destinatario Finale, ricada in:
 - a) Fascia 1: potrà essere concessa una garanzia pari al 50% dell'importo di ciascuna operazione finanziaria erogata;
 - b) Fascia 2: potrà essere concessa una garanzia fino al 70% dell'importo di ciascuna operazione finanziaria erogata;
 - c) Fascia 3: potrà essere concessa una garanzia fino all'80% dell'importo di ciascuna operazione finanziaria erogata.
3. La comunicazione di concessione o di non ammissibilità sarà inviata al Destinatario Finale e alla Banca tramite pec dal RTI.
4. Le operazioni finanziarie devono avere una durata ovvero una scadenza non superiore al 31/08/2027.

Articolo 10 – Caratteristiche della garanzia concessa

1. La garanzia è rilasciata alle Banche per un importo massimo garantito non inferiore al 50% e non superiore all'80% dell'importo di ciascuna operazione finanziaria erogata.
2. La garanzia è rilasciata previo versamento, da parte dei Destinatari Finali, del premio di garanzia pari al 2,85% dell'importo garantito dal Fondo, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria e di gestione della garanzia. Il versamento del premio di garanzia avviene all'atto dell'erogazione dell'operazione tramite trattenuta operata dalla Banca che dovrà corrisponderne l'importo al RTI.
3. Sulla parte del finanziamento garantita dall'agevolazione, la Banca non può acquisire garanzie reali, bancarie e assicurative. Può tuttavia richiedere garanzie personali che – qualora acquisite – vanno riferite all'intero importo del finanziamento.
4. La garanzia è rilasciata per operazioni finanziarie che devono avere una durata ovvero una scadenza non superiore al 31/08/2027.

Articolo 11 – Intensità dell’agevolazione e cumulo

1. Le garanzie sono concesse ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».
2. I Destinatari Finali devono fornire alla presentazione della domanda una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante relativa a qualsiasi altro aiuto “de minimis” ricevuto durante i due esercizi precedenti e nell’esercizio finanziario in corso.
3. Il RTI comunica ai Destinatari Finali l’importo, anche espresso in ESL, dell’agevolazione ricevuta sotto forma di garanzia. L’intensità agevolativa della garanzia, espressa in termini di Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL), è calcolata, a cura del RTI ai sensi del Metodo nazionale approvato con decisione della Commissione Europea C (2010) n. 4505 del 06.07.2010.

Articolo 12 – Concessione dell’operazione finanziaria da parte delle Banche

1. Le Banche devono adottare e comunicare la delibera di concessione dell’operazione finanziaria entro tre mesi dalla delibera di concessione della garanzia da parte del RTI;
2. In caso di mancato invio, tramite PEC, della comunicazione di delibera da parte della Banca nei termini suindicati, la richiesta di garanzia (o la delibera di garanzia) è archiviata d’ufficio qualora il soggetto beneficiario non trasmetta (a mezzo PEC) una delibera di una nuova Banca.
3. La garanzia è rilasciata per operazioni finanziarie che devono avere una durata ovvero una scadenza non superiore al 31/08/2027.

Articolo 13 - Erogazione ed estinzione del finanziamento da parte delle Banche

1. Nel caso di operazioni finanziarie destinate alla liquidità aziendale, i finanziamenti sono erogati dalle Banche ai Destinatari Finali entro 3 mesi dalla delibera di concessione del finanziamento da parte delle Banche.
2. Nel caso di operazioni finanziarie destinate ad investimenti, i finanziamenti sono erogati dalle Banche ai Destinatari Finali entro 9 mesi dalla delibera di concessione del finanziamento da parte delle Banche, a condizione che almeno il 25% dell’importo dell’operazione finanziaria sia erogato entro 6 mesi dalla data della delibera di concessione della garanzia.
3. Il RTI può, con delibera, concedere una proroga del termine dell’erogazione per il restante 75% della durata massima di 3 mesi, a condizione che sia presentata un’istanza adeguatamente motivata da parte delle Banche o del Destinatario Finale prima della scadenza del termine stesso.
4. Entro i due mesi successivi all’erogazione, le Banche inviano al RTI tramite piattaforma o pec, a pena di decadenza della garanzia, dichiarazione attestante:
 - a) la data di valuta dell’erogazione;
 - b) l’importo complessivamente erogato;
 - c) l’importo del premio di garanzia;
 - d) la data di scadenza dell’ultima rata;
 - e) l’importo della rata;
 - f) la periodicità della rata;
 - g) il tasso di interesse al quale è stata regolata l’operazione, specificando il parametro, lo spread e il tasso applicato alla prima rata;
 - h) la data di scadenza della prima rata;

- i) le eventuali rate di preammortamento.
- 5. La garanzia decade il trentesimo giorno successivo alla regolare estinzione dell'operazione medesima, salvo comunicazione dell'inadempimento da parte della banca.
- 6. La garanzia è rilasciata per operazioni finanziarie che devono avere una durata ovvero una scadenza non superiore al 31/08/2027.

Articolo 14 – Variazioni e accolti dei Destinatari Finali

Variazioni:

1. I Destinatari Finali, per ogni operazione ammessa, devono comunicare al RTI ed alla Banca, tramite pec, le informazioni in loro possesso relative:
 - a) a variazioni della forma societarie e dell'assetto proprietario dei Destinatari Finali;
 - b) alle garanzie prestate a favore della Banca;
 - c) alle variazioni delle finalità dell'operazione finanziaria;
2. Le richieste di variazione, adeguatamente motivate, sono consentite fermi restando i criteri di ammissibilità stabiliti all'articolo 5 del presente Avviso ed i requisiti previsti per l'ammissione alla garanzie.
3. Il RTI, effettuerà una nuova valutazione istruttoria e comunicherà al Destinatario Finale ed alla Banca, tramite pec l'autorizzazione alla variazione entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza o di eventuale completamento della stessa.

Accolti:

1. In caso di cessione o conferimento d'azienda, di fusione o di scissione di impresa e nei casi in cui un nuovo soggetto succeda nelle obbligazioni derivanti dall'operazione garantita.
2. La domanda di trasferimento della garanzia, nei casi indicati al precedente punto 1 deve essere presentata da parte del nuovo soggetto al RTI via pec, entro 30 giorni dalla delibera di variazione della Banca. Alla domanda di trasferimento di garanzia deve essere allegata la delibera di variazione della Banca.
3. Il soggetto subentrante deve:
 - a) essere in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dal presente Avviso;
 - b) assumere gli obblighi relativi previsti dal presente Avviso.
4. Nei casi di accollo, il RTI effettuerà una nuova valutazione istruttoria ed adotterà un atto di trasferimento della garanzia già concessa in capo al soggetto subentrante sulla base della procedura attivata per la concessione della garanzia originaria.
5. La mancata presentazione della domanda di trasferimento entro il termine suddetto comporta la revoca.
6. Qualora nell'operazione finanziaria ammessa subentri un nuovo soggetto non avente i requisiti formali per l'ammissione e/o si verifichi alienazione, distrazione o cessione degli investimenti, si procede alla revoca dell'agevolazione ai sensi dell'articolo 18 del presente Avviso;
7. La revoca dell'agevolazione, di cui al successivo articolo 18 del presente Avviso, è disposta altresì qualora il soggetto subentrante non assuma gli obblighi previsti al successivo articolo 15 del presente Avviso;
8. Laddove, successivamente al trasferimento della garanzia si debba procedere alla revoca dell'agevolazione, il soggetto subentrante risponde anche delle somme dovute dal precedente destinatario finale;
9. Nel caso di procedure concorsuali diverse dal fallimento, le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano anche all'affitto temporaneo d'azienda funzionale alla chiusura in bonis della procedura concorsuale, a condizione che nel contratto d'affitto sia

esplicitamente prevista l'acquisizione dell'azienda a conclusione della stessa.

10. La garanzia è rilasciata per operazioni finanziarie che devono avere una durata ovvero una scadenza non superiore al 31/08/2027.

Articolo 15 - Obblighi del Destinatario Finale

1. I Destinatari Finali sono obbligati, a pena di revoca dell'agevolazione, di cui al successivo articolo 18, al rispetto dei seguenti obblighi:
- a) realizzare investimenti connessi all'attività d'impresa e/o dare copertura al fabbisogno di capitale circolante in linea con le finalità previste all'articolo 3 del presente Avviso, salve eventuali variazioni debitamente comunicate dal Destinatario Finale ed autorizzate dal RTI nei limiti e nelle modalità consentite dall'articolo 14;
 - b) indicare sulle fatture/giustificativi di spesa i riferimenti al progetto, con particolare riferimento al POR FESR 2014/2020 e al CUP assegnato (CUP: C98B17000020009 per operazioni a valere sull'Asse III Azione 3.6.1 - CUP: C97C18000020007 per operazioni a valere sull'Asse IX Azione 3.6.1);
 - c) archiviare e conservare tutta la documentazione riferibile all'iniziativa progettuale e alle relative spese sostenute presso la propria sede, per almeno 5 anni dalla data di concessione della garanzia e nel rispetto dell'art. 140 del Reg. 1303/2013 e s.m.i., che consente la conservazione dei documenti, oltre che in originale, anche in copie autentiche o su supporti per i dati comunemente accettati. Qualora i documenti vengano conservati su supporti per i dati comunemente accettati in conformità della procedura di cui all'art. 140 (punto 5), gli originali non sono necessari. La documentazione di cui sopra è la seguente:
 - i. copia della domanda di garanzia corredata della documentazione prevista all'art. 6 del presente avviso;
 - ii. copia delle fatture e degli altri documenti giustificativi probatori equivalenti, debitamente quietanzati;
 - iii. estratti conto bancari/postali a dimostrazione dell'avvenuto pagamento dei documenti elencati al precedente punto. Non è ammessa la lista movimenti bancari/postali in quanto tale documento non costituisce in alcun modo rendicontazione ufficiale dei movimenti di conto corrente.

Ai fini della rendicontazione, tale documentazione deve essere trasmessa al RTI via pec, all'indirizzo comunicazioni@pec.abruzzoarea.it, entro 60 giorni dalla conclusione del progetto di investimento, per consentirne la conservazione a cura del RTI e l'espletamento delle procedure di controllo da parte dei soggetti preposti;
 - d) fornire al RTI in qualsiasi momento, i dati e le informazioni per la verifica delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR 445/2000;
 - e) realizzare l'iniziativa progettuale secondo le modalità previste nel piano finanziario approvato, salvo eventuali variazioni preventivamente autorizzate dal RTI
 - f) comunicare periodicamente le informazioni richieste per il monitoraggio delle attività, secondo le modalità definite dal RTI;
 - g) consentire al RTI di supportare la F.I.R.A. Spa e/o ai soggetti terzi delegati preposti alla verifica del corretto andamento dell'intervento finanziario concesso, di effettuare, in qualunque momento, verifiche, controlli, accertamenti documentali, ispezioni e

sopralluoghi presso l'impresa destinataria, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione dell'iniziativa progettuale ammessa e l'effettiva destinazione dei fondi per le finalità previste dal presente Avviso, nonché di richiedere in qualsiasi momento informazioni e dati sull'intervento finanziario concesso;

- h) mantenere attiva l'unità operativa dell'impresa sul territorio della regione Abruzzo per una durata non inferiore a quella prevista per il rimborso integrale del prestito sottostante la garanzia concessa;
- i) annullare e conservare l'originale della marca da bollo il cui numero identificativo seriale è stato indicato sulla Domanda di finanziamento;
- j) rispettare le regole sul cumulo di cui all'articolo 11 del presente Avviso;
- k) comunicare l'eventuale rinuncia alla garanzia entro trenta giorni dalla data di ricevimento della delibera di concessione dell'operazione finanziaria da parte della Banca, mediante portale www.abruzzocrea.it.

Articolo 16 - Attivazione della garanzia, cessione del credito garantito e procedure di recupero dei crediti

Attivazione della garanzia:

1. In caso di inadempimento del Destinatario Finale, le Banche devono avviare le procedure di recupero del credito, inviando al Destinatario Finale inadempiente, tramite pec, l'intimazione del pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate o canoni insoluti, capitale residuo e interessi di mora.
2. Per avvio delle procedure di recupero si intende l'invio di un'intimazione di pagamento che consiste nella diffida di pagamento, ovvero nel deposito del decreto ingiuntivo, o, in caso di procedure concorsuali, nel deposito dell'istanza di ammissione allo stato passivo o atto equivalente (la data di invio della lettera raccomandata o di altro mezzo che possa comprovare la data certa di invio al Commissario Giudiziale contenente la dichiarazione di credito, nel caso di concordato preventivo).
3. In presenza di più intimazioni di pagamento, sia lettere di diffida sia di altri atti, costituisce avvio delle procedure di recupero la prima intimazione di pagamento cronologicamente posta in essere, anche se la notifica della stessa non è stata perfezionata.
4. Ai fini dell'attivazione e dell'efficacia della garanzia, l'intimazione di pagamento deve avere ad oggetto la richiesta dell'ammontare dell'esposizione totale verso il debitore, composta dalle rate scadute e non pagate, dal capitale a scadere (debito residuo) e dagli interessi maturati. Non è considerato valido l'atto con cui, pur preannunciando, in caso di mancato riscontro, l'avvio delle azioni legali per il recupero del credito, venga intimato il pagamento delle sole rate rimaste insolte oltre interessi.
5. A pena di inefficacia della garanzia, l'avvio delle procedure di recupero deve avvenire, secondo le modalità sopra illustrate, entro 11 mesi dalla data dell'inadempimento.
6. Per data di inadempimento si intende la data della prima rata scaduta e non pagata, anche parzialmente, o, nel caso di ammissione a procedure concorsuali, in mancanza di una precedente rata insoluta, la data di ammissione dell'impresa alle procedure concorsuali.
7. Copia della suddetta intimazione di pagamento deve essere inviata al RTI tramite pec salvo regolarizzazione nel frattempo intervenuta, entro e non oltre 3 mesi dalla data di invio della medesima al Destinatario Finale inadempiente.
8. Trascorsi 60 giorni dalla data di invio della intimazione senza che sia intervenuto il pagamento degli importi dovuti da parte del Destinatario Finale, la Banca può richiedere l'attivazione della garanzia.
9. La richiesta di attivazione della garanzia deve essere inviata tempestivamente al RTI

tramite pec. Alla richiesta la Banca deve allegare la seguente documentazione, ove non già trasmessa:

- a) copia della delibera di concessione del finanziamento;
 - b) copia del contratto di finanziamento;
 - c) copia dell'atto di erogazione;
 - d) copia del piano di ammortamento in corso con le relative scadenze;
 - e) dichiarazione della Banca che attesti:
 - i. la data di inadempimento;
 - ii. la data di avvio delle procedure di recupero del credito con indicazioni sugli atti intrapresi e sulle eventuali somme recuperate;
 - iii. l'ammontare dell'esposizione, rilevato alla data della intimazione di pagamento, comprensivo delle rate scadute e non pagate, del capitale residuo e degli interessi contrattuali e di mora.
10. Nel limite dell'importo massimo garantito e della disponibilità finanziaria del fondo, il RTI liquida, entro 90 giorni dalla richiesta, alla Banca le somme ad esso dovute per capitale e interessi contrattuali e di mora - calcolate alla data di intimazione di pagamento - in misura pari alle quote di copertura. Gli interessi di mora sono calcolati al tasso legale con il metodo della capitalizzazione semplice.
11. Qualora la Banca si avvalga di soggetti terzi per l'espletamento delle procedure di recupero del credito, gli adempimenti di cui sopra dovranno essere trasferiti a cura della banca al soggetto dalla medesima individuato.

Cessione del credito:

12. Le Banche sono preventivamente autorizzate alla cessione a Cassa Depositi e Prestiti SPA e alla Banca Europea degli Investimenti (BEI) del credito garantito a valere sul fondo, dandone successiva comunicazione al RTI. La cessione del credito garantito ai sensi del presente articolo è da intendersi preventivamente accettata senza riserve ai sensi e per gli effetti degli articoli 1248, 1264 e 1265 del codice civile.

Procedure di recupero dei crediti:

13. Ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile, a seguito della liquidazione alle Banche degli importi dovuti, il Fondo di garanzia acquisisce il diritto di rivalersi sulla PMI per le somme pagate e, proporzionalmente a queste, è surrogato in tutti i diritti spettanti alla Banca.
14. La Banca, sostenendo integralmente i relativi oneri, cura integralmente ogni attività relativa alle procedure di recupero dei crediti. La Banca provvede a riversare al fondo, entro 90 giorni dall'effettuazione del recupero, le somme recuperate nella percentuale coperta dalla garanzia, tenendo conto delle valute dei recuperi introitati, al netto della quota di spese legali di competenza.
15. La Banca comunica tempestivamente al RTI l'eventuale irrecuperabilità del credito.
16. Successivamente a tale comunicazione le procedure di recupero per conto del Fondo di Garanzia sono effettuate dal RTI applicando, nello svolgimento delle procedure di recupero coattivo, preceduto dall'avvio del procedimento, la procedura esattoriale prevista dall'art. 9, comma 5 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 123.
17. Semestralmente la Banca comunica al RTI lo stato delle azioni intraprese nei confronti dell'impresa specificando le relative possibilità di recupero, l'elenco delle singole esposizioni contabili. Successivamente al passaggio a sofferenza l'esposizione in linea capitale non può subire incrementi.

Articolo 17 – Controlli e ispezioni

1. Il RTI, effettuerà i controlli documentali, sulla verifica delle autodichiarazioni, su un campione pari al 5% dei Destinatari Finali ammessi e con le operazioni finanziarie erogate, in relazione ai requisiti auto dichiarati di cui all'articolo 5 dell'Avviso e non verificati prima della concessione della garanzia, al fine di verificarne la sussistenza alla data di presentazione della domanda, a cura del RTI, a pena di revoca dell'agevolazione.
2. La F.I.R.A. Spa effettuerà i controlli in loco su un campione pari al 10% dei Destinatari Finali ammessi e con le operazioni finanziarie erogate.
3. Le iniziative progettuali i ammesse qualora rientrino nel campione appositamente estratto, sono sottoposte a verifiche documentali o in loco da parte rispettivamente del RTI o della F.I.R.A. S.p.A.
4. L'Autorità di Gestione del POR FESR Abruzzo 2014-2020, che svolge l'attività di monitoraggio finalizzata a verificare l'effettiva realizzazione degli interventi ed il raggiungimento degli obiettivi previsti, può in qualsiasi momento chiedere ai soggetti destinatari di fornire piena collaborazione e informazione – con le modalità e i tempi indicati dalla Regione - in merito allo stato di attuazione degli interventi.
5. I destinatari finali sono altresì tenuti a fornire, laddove richiesti, tutti i dati e le informazioni necessarie allo svolgimento delle attività di valutazione del POR FESR 2014–2020.

Articolo 18 - Revoca e recupero dell'aiuto

1. Costituiscono cause di revoca parziale o totale dell'aiuto:
 - a) esito negativo dei controlli previsti all'articolo 17 del presente Avviso;
 - b) il rilascio di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ferme restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;
 - c) la mancanza anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità previsti all'articolo 5 (anche con riferimento alla mancanza dei requisiti minimi previsti ai punti 3 e 4 dell'art.7) del presente Avviso ed il mancato rispetto delle finalità previste all'articolo 3 del presente Avviso;
 - d) mancato rispetto da parte del destinatario finale degli obblighi previsti all'articolo 15 del presente Avviso;
 - e) il mancato mantenimento dei sub-criteri di valutazione tecnica di cui all'art. 7 fino alla chiusura del progetto.
2. Nelle fattispecie previste al comma precedente, l'agevolazione è revocata con provvedimento emanato dal RTI e l'impresa è tenuta a corrispondere al fondo l'ammontare dell'Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) comunicato dal RTI all'impresa in sede di ammissione alla garanzia, con eventuale maggiorazione degli interessi ai sensi del del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 123.
3. Le procedure di revoca e recupero delle risorse del Fondo di Garanzia nei confronti dei Destinatari Finali sono curate dal RTI, attraverso il recupero bonario e, in caso di esito negativo, attraverso il recupero coattivo, preceduto dall'avvio del procedimento, applicando la procedura esattoriale prevista dall'art. 9, comma 5 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 123 e s.m.i.

Articolo 19 -Rinuncia

1. Il Destinatario Finale deve comunicare, tramite il portale www.abruzzocrea.it al RTI la rinuncia alla garanzia. In caso di rinuncia comunicata successivamente alla data di

ricevimento della delibera di ammissione al fondo, il RTI richiede il rimborso forfetario delle spese di istruttoria corrispondenti al valore del premio di garanzia, come indicato all'articolo 10 dell'Avviso.

Articolo 20 – Informativa a tutela ai sensi della normativa sulla Privacy

1. Il trattamento dei dati forniti a seguito della partecipazione alle procedure di evidenza pubblica avviene esclusivamente per le finalità della procedura stessa e per scopi istituzionali.
2. Gli interessati potranno prendere visione delle informative specifiche sul trattamento dei dati sul portale www.abruzzocrea.it

Articolo 21 – Responsabile del procedimento e informazioni generali

1. Il Responsabile del procedimento relativo al presente Avviso pubblico è il Responsabile pro tempore della struttura Agevolazioni e Incentivi di Artigiancassa Spa;
2. Il diritto di accesso viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta e previa intesa telefonica, rivolgendosi ad Artigiancassa SpA all'indirizzo pec artigiancassa@legalmail.it.
3. Informazioni relative all'Avviso e agli adempimenti ad esso connessi può essere richiesta a: Abruzzo Crea (www.abruzzocrea.it).

Articolo 22 – Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente Avviso, si fa riferimento alle norme europee, nazionali e regionali vigenti.
2. L'Autorità di Gestione, attraverso FIRA S.p.A., effettua verifiche periodiche e costanti dello strumento finanziario e si riserva, di intesa con FIRA S.p.A., di assumere tutte le iniziative volte a garantire l'effettivo raggiungimento dei target di spesa previsti dal POR FESR Abruzzo 2014-2020, anche attraverso la valutazione di eventuali modifiche da apportare all'Avviso, decorsi almeno 6 (sei) mesi dalla data di pubblicazione dello stesso.

ALLEGATI ALL'AVVISO “Fondo di Garanzia (FdG)” POR FESR ABRUZZO 2014 – 2020 Asse III Azione 3.6.1 e Asse IX Azione 3.6.1

Allegato 1 - Settori di attività ammissibili ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 (De Minimis).

DEFINIZIONI

I termini indicati nel corpo del presente Avviso, al singolare o al plurale, con la lettera maiuscola vanno letti in riferimento alle seguenti definizioni:

- a. **«Banche»:** Istituti di Credito convenzionati, il cui elenco è disponibile sul sito www.abruzzocrea.it, che può concedere l'operazione finanziaria a fronte della quale è richiesta la garanzia del Fondo di Garanzia;
- b. **«De Minimis»:** gli aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea Serie L 352 del 24.12.2013, che prevede, tra

l'altro e con eccezioni, che l'importo complessivo degli aiuti De Minimis concessi da uno Stato membro a un'Impresa Unica in termini di ESL, non può superare 200.000 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

- c. **«Destinatario Finale»:** il soggetto giuridico (Micro, Piccole e Medie Imprese di nuova costituzione o già costituite, in forma singola o associata, professionisti e loro associazioni) che richiede e può beneficiare dell'agevolazione;
- d. **«Disciplina Antiriciclaggio»:** D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.
- e. **«Disciplina Privacy»:** Regolamento UE 2016/679, "GDPR" e ss.mm.ii. ed ulteriore normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.
- f. **Domicilio Fiscale»:** è quel luogo dal quale la legge fiscale fa discendere la competenza degli uffici tributari (pagamento dei tributi). Può coincidere o meno con la residenza. Ai fini del presente Avviso, per Domicilio Fiscale è da intendersi quello indicato nel "Quadro B" - "attività esercitata e luogo di esercizio" del Modello AA9/12 "Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA (imprese individuali e lavoratori autonomi)".
- g. **«Equivalente Sovvenzione Lordo» o «ESL»:** rappresenta l'unità di misura utilizzata per calcolare l'entità del beneficio (aiuto) concesso al soggetto beneficiario finale, calcolato secondo le modalità del "Metodo nazionale approvato con decisione della Commissione Europea C (2010) n. 4505 del 6.07.2010.
- h. **«Fondo di Garanzia»:** è lo strumento finanziario, gestito dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito tra Artigiancassa SpA, Intercredit, Creditfidi e Fidimpresa Abruzzo, per la concessione di garanzie di cui al presente Avviso;
- i. **«Garanzia»:** la garanzia prestata dal Fondo di Garanzia e rilasciata alle Banche per un importo massimo garantito non inferiore al 50% e non superiore all'80% dell'importo di ciascuna operazione finanziaria erogata.
- j. **«Impresa»:** ai sensi dell'art. 1 del Reg. (UE) n. 651/2014 (RGE) si considera Impresa qualsiasi entità che eserciti una attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica.
- k. **«Impresa Associate»:** in conformità all'allegato I al RGE e fatte salve le eccezioni ivi previste, sono tutte le imprese non classificate come Imprese Collegate tra le quali esiste la seguente relazione: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più Imprese Collegate, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).
- l. **«Impresa Autonoma»:** qualsiasi impresa non classificata come Impresa Associata o come Impresa Collegata ai sensi dell'Allegato I al RGE.
- m. **«Impresa Collegata»:** in conformità all'allegato I al RGE e all'art. 2 (2) del Regolamento De Minimis, fatte salve le eccezioni ivi previste, sono le imprese fra le quali esiste una delle relazioni che determinano l'insieme di imprese definite Impresa Unica ed inoltre:
 - le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, ove tali

imprese esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato rilevante o su mercati contigui.

Si considerano operare sullo «stesso mercato rilevante» le imprese che svolgono attività ricomprese nella stessa divisione della classificazione delle attività economiche ATECO (prime 2 cifre dopo la lettera che identifica la sezione). Si considerano operare su «mercati contigui» le imprese che fatturano almeno il 25% tra di loro (anche una sola delle due).

n. **«Impresa in Difficoltà»:** in conformità al comma 18 dell'art. 2 del RGE 651/2014 e fatte salvo le precisazioni ivi previste, sono le PMI che soddisfano almeno una delle seguenti circostanze:

- nel caso di società a responsabilità limitata costituita da almeno tre anni, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto, a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;
- nel caso di società costituita da almeno tre anni in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;
- qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il finanziamento o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione.

o. **«Impresa Unica»:** l'insieme di imprese come definito all'art. 2 (2) del Regolamento De Minimis, tra le quali esista almeno una delle relazioni seguenti:

- un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni sopra indicate, per il tramite di una o più altre imprese, sono anch'esse considerate un'impresa unica.

p. **«Legale rappresentante»:** i soggetti che hanno il potere di rappresentare la Società nei rapporti con terzi. Nel caso dei Liberi Professionisti non costituiti in forma societaria è il Libero Professionista stesso.

- q. **«Libero professionista»:** soggetto giuridico equiparato alle Imprese dall'art. 1 comma 821 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), in quanto soggetto che esercita attività economica; se non costituiti in società regolarmente iscritte al Registro Imprese, devono essere titolari di Partita IVA; ove non diversamente specificato, la disciplina prevista nel presente Disciplinare e negli Avvisi per le Imprese si intende applicata anche ai Liberi Professionisti.
- r. **«MPMI» o «Micro, Piccole e Medie imprese»:** imprese che rispettano i parametri dimensionali previsti nell'allegato I al RGE e nel Decreto del Ministero attività Produttive del 18 aprile 2005 di recepimento della raccomandazione comunitaria 2003/361/CE del 06.05.2003 (GUCE Serie L 124 del 25 maggio 2003). A tale categoria appartengono le Imprese Autonome che occupano meno di 250 addetti (in termini di Unità lavorative Annuo – ULA) e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di Euro ed, al contempo, il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. All'interno della categoria delle PMI: si definisce «Micro Impresa» un'impresa che occupi meno di 10 persone e realizzi un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di Euro; «Piccola Impresa» un'impresa che occupi meno di 50 persone e realizzi un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di Euro; si definisce quindi «Media Impresa» una PMI che non sia una Piccola Impresa. In caso di Imprese non definibili come Imprese Autonome, il possesso dei parametri dimensionali è verificato sommando i dati delle Imprese collegate e, pro quota, delle Imprese associate.
- s. **«POR»:** Programma Operativo Regionale;
- t. **«Premio di garanzia»:** premio pari al 2,85% dell'importo garantito dal Fondo a titolo di rimborso delle spese di istruttoria e di gestione della garanzia.
- u. **«RTI»:** Il Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito tra Artigiancassa SpA (identificata come “mandataria” del RTI) e da Intercredit, Creditfidi e Fidimpresa Abruzzo (identificati come “mandanti” del RTI) a cui è affidata la gestione del Fondo di Garanzia.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, si rinvia alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale, in particolare ai Regolamenti applicabili per il periodo 2014-2020, alle disposizioni sugli aiuti di Stato ed al procedimento amministrativo, nonché al POR.